



MODELLO J - Domanda per ottenere il "concorso nelle spese" sostenute per fruire di prestazioni autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all'estero in assistenza in forma indiretta (DM Sanità 3 novembre 1989, articolo 6 - Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989)

All'ASL

DSS di

Il sottoscritto
nato il residente a
in via n
C.F. cittadinanza
telefono fisso telefono cellulare
telefax e-mail
regolarmente iscritto al SSN negli elenchi degli assistiti di codesta ASL e regolarmente autorizzato al trasferimento per cure all'estero in un Centro di altissima specializzazione con nota Vs. prot. n. del
adeguatamente informato e preso atto che:

- il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di rimborso in via ordinaria del "concorso nelle spese" sostenute per fruire di prestazioni autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all'estero in assistenza in forma indiretta;
- più dettagliate informazioni sono riportate in calce al modello;
- nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata con i dati di chi ha fruito delle cure ma va sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore;
- quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale "autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del citato DPR;

DOMANDA

ai sensi dell'articolo 6 del DM Sanità 3 novembre 1989 il rimborso del "concorso nelle spese" sostenute per cure all'estero presso il Centro di altissima specializzazione
 pubblico privato convenzionato privato non convenzionato
denominato:

.....
ubicato nello Stato città
via n. telefono
telefax e-mail



ULTERIORI INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

Al rientro in Italia l'assistito o un suo delegato presenta all'ASL **domanda di "rimborso"** delle spese sostenute presentando le **fatture quietanzate** o titoli equipollenti secondo le norme e gli usi locali, **in originale**, unitamente alla **documentazione sanitaria** relativa alle prestazioni fruite (copia cartella clinica, referti, ecc.).

In via ordinaria possono essere considerate al fine del "rimborso" solo le **spese di carattere strettamente sanitario**, ovverosia quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per gli onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) oltre alle **spese di trasporto o di viaggio**, con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta di degenza e quelle di soggiorno nella località estera prima e dopo il ricovero.

Tali spese sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate e controllate dalle locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica o mancanza di scopo di lucro e tariffe approvate e controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi sono sempre rimborsate nella misura dell'80%, con il limite, però, che il "rimborso" non potrà comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe avuto diritto per analoghe prestazioni fruite presso centri di natura pubblica o senza scopo di lucro di cui innanzi. A tal fine l'assistito deve produrre idonea certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Le spese (sempre di carattere strettamente sanitario) per prestazioni libero-professionali richieste dall'assistito o dalla Struttura ospedaliera, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero, sono rimborsate nella misura del 40%.

Nel caso però che il regime amministrativo locale preveda che tutte le prestazioni erogate dai medici curanti in regime di ricovero ospedaliero siano tariffate a parte come prestazioni libero professionali, la misura del "rimborso" sale all'80%.

Le misure del "rimborso" appena definite si applicano alle spese sostenute **al netto delle quote di partecipazione (ticket) ma al lordo degli oneri fiscali** eventualmente in uso nel Paese di destinazione nei confronti dei propri assistiti.

Al solo fine del concorso nelle spese sostenute sono considerate spese di carattere strettamente sanitario anche le spese per il **trasporto** o le spese per il **viaggio** dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.

Si parla di **trasporto** dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore nei casi in cui l'infermo, per necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso conseguenti, non sia in grado di viaggiare con normali mezzi pubblici ma abbisogni di volo di linea, di volo speciale, di ambulanza, di auto privata o pubblica resa confortevole, di treno con servizio speciale o di altro mezzo speciale.



In tal caso, se il mezzo di trasporto "speciale" è stato preventivamente autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento (CRR), le spese sostenute sono rimborsate nella misura dell'80%, previa presentazione di una dichiarazione rilasciata in tal senso dalla Struttura estera.

Si parla di **viaggio** dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore autorizzato quando vengono utilizzati normali mezzi di trasporto.

Nel caso il CRR abbia autorizzato il viaggio aereo con volo di linea il "rimborso" avviene nella misura dell'80% della spesa sostenuta per il biglietto aereo in classe turistica, per l'infermo e per l'eventuale accompagnatore autorizzato.

Nel caso in cui sia stato autorizzato il viaggio con il mezzo aereo ma l'assistito abbia utilizzato un mezzo diverso perché ritenuto al momento più opportuno, le relative spese sono rimborsate nella misura dell'80% delle spese effettivamente sostenute per un importo comunque non superiore all'80% della tariffa ferroviaria o marittima più economica calcolata sia per l'assistito che per l'accompagnatore autorizzato.

In tutti gli altri casi le spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore (minori di anni 18 e maggiorenni non autosufficienti) sono rimborsate nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima più economica.